




UNAMS
SCUOLA

Mobilità

2024/25



Via S. Allende, 36/A
Castellammare di
Stabia



Possono presentare domande di trasferimento tutti i docenti che sono stati assunti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2022/23 o anni scolastici precedenti e che per la mobilità 2023/24:

- non hanno presentato domanda di trasferimento o che pur avendola presentata non hanno ottenuto nessun movimento;
- hanno presentato domanda di trasferimento all'interno della provincia di titolarità e hanno ottenuto una scuola fuori dal comune di titolarità, attraverso l'espressione del codice sintetico "distretto" o "comune";
- hanno ottenuto il trasferimento in altra provincia (trasferimento interprovinciale) e hanno ottenuto una scuola attraverso l'espressione sintetica – "comune" – "distretto" – "provincia"
- hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale, anche su preferenza puntuale di scuola, e che siano beneficiari delle precedenza previste dall'articolo 13 comma 1 del CCNI punti I, III, IV, VI, VII e VIII solo nel caso in cui in cui la scuola su cui abbiano ottenuto la titolarità sia fuori dal comune o dal distretto sub comunale per il quale vale la precedenza;
- sono stati assunti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2022/23 a seguito della procedura straordinaria prevista dall'articolo 59, comma 9bis del D.L. 73 del 2021 (Concorso straordinario)
- sono stati assunti con nomina giuridica dal 01/09/2022 e economica dal 01/09/2023. Sono compresi anche i docenti assunti dalle GPS I fascia sostegno a tempo indeterminato il 01/09/2023 con decorrenza giuridica dal 01/09/2022:
- con la mobilità 2021/22 sono stati soddisfatti attraverso l'espressione del codice puntuale di scuola o comunque all'interno del proprio comune di titolarità (infatti con l'anno scolastico in corso 2023/24 – termina il blocco triennale)



Non possono partecipare alle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2024/25:

- Coloro che nelle operazioni di mobilità per gli anni 2022/23 e 2023/24 e che quindi sono nel vincolo triennale di permanenza su sede previsto dal CCNL:
 1. Su preferenza puntuale di scuola in qualunque fase dei movimenti (provinciale/interprovinciale)
 2. Su distretto sub comunale nella prima fase dei movimenti (comunale)
 3. Su codice del distretto sub comunale per trasferimento da posto comune a posto di sostegno e viceversa nel medesimo comune;
 4. Su codice del distretto sub comunale nelle operazioni di passaggio di ruolo/cattedra nel medesimo comune;
- Coloro che sono stati assunti dalle GPS I fascia – posto di sostegno – con contratto a tempo determinato nell'anno scolastico 23/24;
- Coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 23/24 a seguito della procedura straordinaria prevista dall'articolo 59 comma 9bis del DL 73/2021

Deroghe previste dall'articolo 3bis del CCNI sulla mobilità 2022/25:

- Genitori con figli inferiori a 12 anni
- Personale in situazione di handicap grave o che svolge assistenza a persona con handicap grave;
- Coloro che utilizzano il congedo ex art. 42 del D.lgs. 151/01;
- Docenti che siano coniuge o figlio di persona affetta da patologie di cui al D.L. 118/1971 art. 2 (invalidità superiore a 1/3)



PASSAGGI DI RUOLO

Dall'11 febbraio 2024 è in vigore il DM del 22 dicembre 2023 che prevede l'accorpamento di alcune classi di concorso e precisamente:

- A-01 e A-17: fusione di Arte e Disegno con Storia dell'arte diventa A-01 Disegno e storia dell'arte nell'istruzione secondaria di I e II grado.
- A-12 e A-22: unione delle Discipline letterarie con Italiano, Storia e Geografia diventa A-12 Discipline letterarie nell'istruzione secondaria di I e II grado.
- A-24 e A-25: integrazione delle Lingue e culture straniere con l'Inglese o seconda lingua comunitaria diventa A-22 Lingue e culture straniere nell'istruzione secondaria di I e II grado
- A-29 e A-30: aggregazione di Musica nei diversi gradi di istruzione secondaria diventa A-30 Musica nell'istruzione secondaria di I e II grado.
- A-48 e A-49: combinazione delle Scienze motorie e sportive diventa A048 Scienze motorie e sportive nell'istruzione secondaria di I e II grado.
- A070 e A072 diventa A-70 Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli-Venezia Giulia.
- A-7 e A-3 diventa A-71 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli-Venezia Giulia.

Ai sensi del decreto, e salvo eventuali chiarimenti da parte dell'Amministrazione in senso contrario, il docente che è in possesso dell'abilitazione per una delle classi di concorso oggetto di accorpamento può presentare domanda di passaggio di ruolo sull'altra classe di concorso accorpata.



Precedenze

- La **precedenza per l'assistenza al figlio disabile** non è stata modificata
- La **precedenza per l'assistenza ai fratelli e sorelle** è stata modificata: qualora entrambi i genitori, siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio in situazione di gravità perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, in grado di prestare assistenza, al soggetto in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela.

Rispetto al CCNI è stato rimosso il requisito della convivenza per l'assistenza al fratello/sorella in quanto a seguito della disposizione legislativa è stato eliminato la figura del referente unico dell'assistenza.

- La precedenza per l'assistenza al coniuge disabile è stata così modificata: successivamente, viene riconosciuta la precedenza per l'assistenza al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto ai sensi dell'art. 1 commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016 n. 76 purché quest'ultimo caso la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica.
- La precedenza per l'assistenza al genitore disabile è stata così modificata (solo nell'ambito dei trasferimenti provinciali): Ai figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità la precedenza viene riconosciuta unicamente in presenza della seguente condizione: aver chiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, di almeno uno dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

Rispetto al CCNI sono stati rimossi i riferimenti alla convivenza con il genitore e alla ulteriore documentazione da presentare in cui il coniuge o altri figli dell'assistito devono dichiarare di non poter assistere il familiare per motivi oggettivi



Esclusione dalla graduatoria interna d'istituto per assistenza ai fratelli, alle sorelle o ai genitori

- L'eventuale esclusione dalla graduatoria di istituto va applicata, tenuto conto dell'eliminazione della figura del referente unico dell'assistenza, a tutti i figli del genitore disabile in situazione di gravità e a tutti i fratelli e le sorelle del soggetto disabile in situazione di gravità.
- Per quanto riguarda l'assistenza al genitore resta fermo che:
 1. L'esclusione dalla graduatoria interna di istituto si applica a condizione che la scuola di titolarità sia ubicata nello stesso comune dove risiede l'assistito;
 2. Qualora la scuola sia ubicata in un comune, distretto sub comunale diverso da quello del genitore disabile, l'esclusione dalla graduatoria interna di istituto si applica solo a condizione che sia stata presentata domanda di mobilità volontaria per il